



*Collegio Tecnico Giuridico
per il settore Campi*

**Licenze occorrenti per la costruzione di impianti e
il successivo esercizio dell'attività sportiva di tiro a volo**

Per quanto concerne la realizzazione di impianti, sottolineiamo che la mera creazione dell'area (senza creazione di volumetria), destinata ad esercitare l'attività di tiro a volo, va subordinata alla sola denuncia di inizio dell'intervento ai sensi della Legge n. 662/96. La realizzazione dell'eventuale sterro per la sistemazione delle macchine lancia-piattelli non necessita di autorizzazione se non viene modificato il carattere essenziale del suolo. Occorrerà invece richiedere la concessione edilizia in caso di realizzazione di opere murarie, ovvero la D.I.A. nel caso della realizzazione di opere quali recinzioni in ferro o altre opere di analoga natura.

Più articolata è invece la questione relativa alle licenze di P.S.. A questo proposito evidenziamo che:

- 1) l'esercizio corrente dell'attività sportiva dilettantistica o svolta in preparazione di gare o manifestazioni sportive, non necessita di alcuna Licenza o di Avviso, purché l'impianto sia munito della autorizzazioni rilasciate dal CONI (Federazione Italiana Tiro a Volo), come attestato della nota inviata in data 2/12/1993 dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, alla Questura di Latina, di cui si allega copia.
Inoltre, per lo svolgimento di gare organizzate con finalità sportive o ricreative, il gestore del campo non deve richiedere la licenza ex. art. 68 T.U.L.P.S., ma è sufficiente che lo stesso dia il preventivo avviso all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (Sindaco). Va sottolineato che la Corte Costituzionale, con sentenza del 15/5/1970, n. 56, ha sancito l'incostituzionalità dell'applicazione dell'art. 68 del T.U. nella parte nella quale si richiedeva l'obbligo di licenza anche per spettacoli o intrattenimenti in luoghi aperti al pubblico non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale;
- 2) il D.M. Interno 18/3/1996 (artt. 1 e 20) sancisce che gli impianti sportivi destinati ad ospitare meno di 100 spettatori sono equiparati, ai fini della sicurezza, a quelli privi di spettatori e, di conseguenza, esentati dal controllo della Commissione Provinciale sui Pubblici Spettacoli.

Da quanto sopra si evince che l'esercizio delle attività sportive di tiro a volo, come configurate nelle ipotesi illustrate, non necessita di licenze rilasciate ai sensi delle vigenti norme sulla Pubblica Sicurezza.

Qualora le Autorità Locali dovessero reputare necessaria la Licenza ex. art. 80 del T.U.L.P.S., si evidenzia che la stessa è di competenza comunale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 616/77 e che, ai fini del suo ottenimento e qualora l'impianto sia privo di spettatori o sia destinato ad ospitarne meno di 100, non è necessario l'intervento della Commissione Provinciale sui Pubblici Spettacoli. In questo caso occorre produrre un'autocertificazione a firma del Presidente della Società che attesti tale condizione, ai sensi dell'art. 20 del D.M. 18/3/1996.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Roma, Agosto 2002

Dott. Stefano Rosi